



Protocollo Generale N.	Entrata		
	Uscita	2663	
Data di Arrivo	Data di Partenza	10/06/2021	
Responsabile di Protocollo			
Area Amministrativa		Area Giurisdizionale	
AA	Codice Categoria	AG	Codice Categoria
Area Amministrazione Contabilità			
AAC	Codice Cat.	N. Reg.	
		Data Reg.	
		Data di Pubblicazione	
		Responsabile Pubblicazione	

Alla c.a.	Presidenti degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
sede	LORO mail

E p.c.	Consiglieri Nazionali
sede	LORO mail

<i>Circolare</i>	<i>Codice Atto</i>	<i>Numero</i>	<i>Anno</i>	<i>Autore</i>	<i>Estensore</i>
	AA1E	32	2021	SB	bb

<i>Oggetto</i>	Aggiornamento sulle sentenze giurisprudenziali inerenti l'accertamento delle Competenze professionali dei Dottori agronomi e Dottori Forestali.
----------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gentili/Egregi Presidenti,

In riferimento all'oggetto, lo scrivente Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali che, ai sensi degli artt. 22 e ssgg. della Legge 7 gennaio 1976, n. 3 – come modificata dalla Legge 10 febbraio 1992, n. 152 - rappresenta su base nazionale gli interessi generali degli iscritti all'Albo della categoria, doverosamente informa i destinatari in particolare di ulteriori importanti dispositivi giudiziari che accertano la esclusività di competenze dei dottori agronomi e dei dottori forestali in ambiti di attività professionale.

Si precisa che la presente comunicazione richiama integralmente le circolari CONAF n.5730_2018 del 27.11.2018 e n. 3634_2019 del 25.09.2019, che per comodità di lettura sono allegate alla presente.

oOo oOo oOo

In riferimento all'oggetto, si dettaglia in merito a tre sentenze che sono state emesse - elencandole in ordine cronologico a seguire:

1. TAR Piemonte N. 00787/2020 REG.RIC. N. 00399/2021 REG.PROV.COLL. N. 00787/2020 REG.RIC.;
2. TAR Sardegna N. 00267/2021 REG.RIC. N. 00341/2021 REG.PROV.COLL. N. 00267/2021 REG.RIC.;
3. Consiglio di Stato (Sezione Prima Adunanza 21.04.2021) N. 01466/2019 AFFARE - Numero 00847/2021 e data 31/05/2021 Spedizione;

Nello specifico, si sottolineano i contenuti dei dispositivi, come di seguito meglio espressi:

1. TAR Piemonte N. 00787/2020 REG.RIC. N. 00399/2021 REG.PROV.COLL. N. 00787/2020 REG.RIC.;

La vicenda trae spunto da un ricorso presentato dal Collegio Provinciale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati di Cuneo avverso il Bando pubblico di concorso per soli esami indetto dal Comune di Cuneo, per la copertura di un posto di Istruttore direttivo tecnico - Agronomo categoria D per cui era correttamente indicato, quale requisito di accesso, l'obbligo di possedere l'abilitazione alla professione di Agronomo.

Il TAR Piemonte con la citata sentenza si è pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, in parte dichiarandoli inammissibili e in parte respingendoli perché addirittura infondati.

Nel merito, questo Consiglio Nazionale ritiene opportuno dettagliare alcune delle motivazioni espresse dal TAR Piemonte:

“Venendo invece al cuore della controversia e cioè se sia legittima la scelta del Comune di Cuneo di richiedere tra i requisiti di partecipazione la specifica abilitazione alla professione di Agronomo, si osserva quanto segue. In particolare, il Collegio (GIUDICANTE ndr) ritiene corretta la scelta del Comune di Cuneo di richiedere come requisito di partecipazione l'abilitazione di agronomo, in primis, tenendo conto che il concorso era rivolto proprio a selezione un profilo di agronomo, peraltro con l'espressa precisazione che “La figura che si ricerca verrà assegnata a mansioni proprie della qualifica professionale oggetto del bando e sarà chiamata a svolgere, tra le altre, le attività di pianificazione, progettazione, manutenzione e gestione delle alberate cittadine”. In merito alla questione della ragionevolezza della scelta di richiedere come requisito di partecipazione l'abilitazione di agronomo per un concorso volto a selezionare un profilo di agronomo, il T.A.R. Bari, con ordinanza n. 186 del 30 maggio 2019, confermata con ordinanza n. 4278 del 30 agosto 2019, si è espresso in questi termini “l'abilitazione indicata come requisito di partecipazione non ne individua uno manifestamente irragionevole, poiché corrisponde allo specifico profilo professionale (agronomo) posto a concorso, sicché non ricorre il prescritto requisito del fumus”. Il dispositivo sentenziale si esprime come segue: “...per completezza, si osserva che se si “...confrontano le attività elencate nelle rispettive leggi professionali degli agronomi e degli agrotecnici (art. 2 della legge 7 gennaio 1976, n. 3 recante l’“Ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale” e art. 11 della legge 6 giugno 1986, n. 251, relativa all’“Istituzione dell’albo professionale degli agrotecnici”...), emerge che l’elenco delle attività previste dalla legge professionale degli agronomi è più ampio di quello previsto dalla legge sull’albo professionale degli agrotecnici. Anche il Consiglio di Stato, sez. III, nella sentenza 1° febbraio 2017, n. 426 ...ha precisato che l’art. 2 della legge n. 3/1976, “È una disposizione cristallina nel definire le competenze di tale categoria con riguardo alla materia della pianificazione territoriale e forestale



in particolare” ... Poca logica avrebbe distinguere gli agronomi e i forestali dagli agrotecnici se si creasse un settore promiscuo di competenze in una materia come la progettazione e la pianificazione forestale.

Inoltre “Il fatto che le competenze degli agronomi e quelle degli agrotecnici non siano del tutto sovrapponibili è stato affermato anche dall’A.N.A.C., nella delibera n. 575 del 26 giugno 2019 ...che ha affermato che “La l. n. 3/1976 non contiene una clausola di riserva esclusiva alla competenza dei Dottori Agronomi e Forestali delle attività ivi elencate, ...ma che è ... indubbio che le rispettive sfere di competenza non coincidono, “essendo proprie dei Dottori Agronomi e Forestali una serie di competenze che la l.n. 251/1986 non contempla per gli Agrotecnici e Agrotecnici Laureati. Si fa riferimento, in particolare, per quanto in questa sede interessa, alla materia della pianificazione territoriale e, in specie, forestale...agli Agrotecnici e Agrotecnici Laureati non è riconosciuta competenza in materia di pianificazione territoriale e, in specie, forestale. ... Ciò premesso in termini generali, secondo il Collegio (GIUDICANTE ndr) il fatto che la legge n. 3/1976 non precisi che tali competenze siano riservate esclusivamente agli agronomi non significa che tutte le suddette competenze possano essere esercitate anche dagli agrotecnici.”

2. TAR Sardegna N. 00267/2021 REG.RIC. N. 00341/2021 REG.PROV.COLL. N. 00267/2021 REG.RIC.;

La vicenda trae spunto dal ricorso proposto da alcuni Colleghi Dottori Agronomi e Dottori Forestali e con l'intervento *ad adiuvandum* dell'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Sassari, contro l'Ente Parco Nazionale dell'Asinara, per l'annullamento previa sospensiva della determinazione del direttore dell'Ente n. 55 del 28 gennaio 2021 con la quale si affidava la progettazione della disetaneizzazione del bosco di Elighe Mannu, sull'isola dell'Asinara ad un professionista Architetto.

Il TAR Sardegna con la citata sentenza si è definitivamente pronunciato sul ricorso, come in epigrafe proposto, accogliendolo e per l'effetto, annullando i provvedimenti impugnati dai Colleghi Dottori Agronomi e Dottori Forestali e dall'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Sassari.

Nel merito, questo Consiglio Nazionale ritiene opportuno dettagliare alcune delle motivazioni espresse dal TAR Sardegna:

“ ... All’esito della selezione l’Ente Parco aggiudicava l’appalto all’arch. ...omissis...,...che, in realtà, alla stregua dei contenuti dell’appalto, non evidenzia il possesso di alcuna delle competenze necessarie all’espletamento dell’incarico... Non risulta dagli atti che vi sia stato, da parte dell’arch. omissis, un percorso professionale o formativo che abbia consentito all’amministrazione di ritenere comunque acquisito, ... un livello di competenza specifica correlata al contenuto dell’appalto tale da consentire di ricomprendere il suo profilo tra i tecnici abilitati ai quali era consentita la partecipazione alla selezione. Deve dunque ritenersi fondato il ricorso in esame nella parte in cui ritiene che la clausola di partecipazione dovesse ritenersi limitata ai professionisti muniti di una



specifico competenza professionale – sostanzialmente i dottori Agronomi e/o Forestali ... con esclusione comunque di altre figure (ad esempio gli Architetti) privi di un adeguato curriculum illustrativo di competenze volte a valorizzare e gestire i processi produttivi agricoli, zootecnici e forestali, a tutelare l'ambiente e, in generale, le attività riguardanti il mondo rurale.”

3. Consiglio di Stato N. 01466/2019 AFFARE - Numero 00847/2021 e data 31/05/2021 Spedizione;

La vicenda trae spunto da un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal Collegio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati, contro la regione Liguria e nei confronti del Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e Forestali, avverso il decreto della Regione Liguria del 21.12.2018 n. 3464, nella parte in cui prevede che “... i PdA (Piani di Assestamento ndr) devono essere sottoposti a collaudo tecnico-amministrativo da parte di esperto libero professionista iscritto all'Albo dei dottori agronomi e forestali, incaricato dal soggetto che ha presentato istanza ...”,

Il Consiglio di Stato con la citata sentenza si è pronunciato esprimendo il parere che il ricorso del Collegio degli Agrotecnici debba essere respinto.

Nel merito, questo Consiglio Nazionale ritiene opportuno dettagliare alcune delle motivazioni espresse dal

Consiglio di Stato :

“ ... La giurisprudenza, ... è orientata nel senso di riconoscere agli agrotecnici e agrotecnici laureati competenze ... che non comprendono la realizzazione di progetti di sistemazione forestale. Poiché il piano di assestamento è un documento tecnico di gestione dei boschi ..., emerge con chiarezza che... l'attività inerente all'assestamento forestale è direttamente riconducibile alle specifiche competenze dei dottori agronomi e forestali previste dal legislatore ai sensi della legge professionale e che analoghe competenze in materia di assestamento forestale non possono riconoscersi agli agrotecnici e agli agrotecnici laureati.”

oOo oOo oOo

In conclusione, lo scrivente Consiglio Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali, come aveva già informato i Destinatari con le precedenti richiamate Circolari, conferma che sono e saranno poste in essere tutte le azioni a beneficio del rispetto dell'Ordinamento Giuridico, senza consentire a nessun Ente o Collegio Professionale di poterlo violare.

Si tratta di un obiettivo – perseguito per Pubblica utilità – prioritario per il CONAF e per l'intero Sistema Ordinistico dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, costituito dalle Federazioni Regionali e dagli Ordini Territoriali.



L'integrità etica e le ragioni giuridiche del Sistema Ordinistico dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, comprendendo le proprie articolazioni territoriali, sono oramai indiscutibili proprio in forza del compendio di sentenze giuridiche e di indirizzi giurisprudenziali che cristallizzano alcune specifiche ed esclusive competenze dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali iscritti all'Albo Professionale.

Tanto dovevasi, con la certezza di operare a beneficio della collettività, come lo *status* di Ente Pubblico Nazionale impongono a questo Consiglio Nazionale.

Distintamente

f.to Il Consigliere Nazionale
Silvio Balloni, Dottore Agronomo
Coordinatore del Dipartimento
"Politiche della Professione".

f.to Il Presidente
Sabrina Diamanti, Dottore Forestale



Allegati:

1. Sentenza TAR Piemonte N. 00787/2020 REG.RIC. N. 00399/2021 REG.PROV.COLL. N. 00787/2020 REG.RIC.;
2. Sentenza TAR Sardegna N. 00267/2021 REG.RIC. N. 00341/2021 REG.PROV.COLL. N. 00267/2021 REG.RIC.;
3. Sentenza Consiglio di Stato N. 01466/2019 AFFARE - Numero 00847/2021 e data 31/05/2021 Spedizione;
4. Circolare CONAF n. 3634_2019 del 25.09.2019 con allegata Circolare CONAF n. 5730_2018 del 27.11.2018.